

nale dell'eloquenza politica, ma desideriamo sottolineare ciò che essa esprime nel suo senso vero e pieno, nel suo significato profondo di consapevolezza della verità delle cose e di coerenza del comportamento secondo verità e secondo giustizia. (*Vivissimi applausi al centro — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

LA MALFA. Signor Presidente, onorevoli senatori, colleghi deputati, avrei molte perplessità nell'entrare in un campo nel quale hanno ragione di spaziare sovrani i giuristi se, a mia opinione, in questo caso come in quelli che si sono svolti o si vanno svolgendo fuori delle aule parlamentari e che riguardano la pubblica amministrazione ed i pubblici enti, non si trattasse di qualcosa di molto più esteso e grave di un caso strettamente giudiziario; se non si trattasse, cioè, del funzionamento stesso dello Stato e della maniera con cui tale funzionamento, da noi e da altri, è concretamente concepito e concretamente attuato.

Per quel che riguarda l'aspetto più strettamente giuridico, il mio intervento potrebbe essere meno impacciato e più disinvolto, dopo aver constatato che i dispareri, tra dotti giuristi, sulla interpretazione di qualsiasi norma o documento sono stati di una estensione impressionante. Essi sono andati dal più piccolo documento di prova fino al dubbio o al sospetto di incostituzionalità che l'onorevole Bozzi ha gettato sulle leggi di attuazione degli articoli 90 e 96 della Costituzione e sulle norme dei regolamenti parlamentari, e l'onorevole Bettiol sullo stesso articolo 323 del codice penale. Il che equivale ad avere gettato dubbi e sospetti sull'intera procedura che ci ha portati alla presente discussione e sullo stesso oggetto di essa. In verità, della contraddittoria macchinosità, oltre che della dubbia costituzionalità della procedura di attuazione degli articoli 90 e 96 della Costituzione, ha avuto modo di accorgersi qualsiasi profano (ed io sono fra questi). Tutta la materia, così come è stata ordinata, della messa in stato di accusa degli uomini di governo e degli stessi parlamentari, deve essere, a mio modesto giudizio, sollecitamente riveduta.

Tuttavia, nonostante l'autorizzazione all'ingresso dei non giuristi nel sacro recinto delle discussioni giuridiche, che gli onorevoli Bozzi, Bettiol ed altri hanno consentito con i loro dubbi, di essa non profitterò molto, sembrandomi invece che abbiano importanza, dal punto di vista del giudizio su come funziona lo Stato e su come tale funzionamento

è da noi concepito, non tanto il caso in sé, ma quelle che io desidero considerare, forse impropriamente, le premesse e le conseguenze del caso medesimo.

Per ciò che riguarda le conseguenze, confermo quello che ho detto alla riunione del capigruppo: e cioè che, sebbene sia la Commissione inquirente dopo aver trattato il caso Trabucchi in sé, sia il gruppo repubblicano dopo aver pubblicamente discusso di un precedente caso giudiziario, quello Ippolito, abbiano posto problemi di carattere generale circa le sfere di competenza dei singoli organi, i poteri e le relative responsabilità, le procedure e i controlli; sebbene vi sia stata questa analogia assai significativa, si possa essere d'accordo sul rinvio dell'esame di tali problemi ad un'ulteriore fase parlamentare, secondo i metodi normali, purché, onorevoli colleghi, essa non risulti come al solito ritardata.

I numerosi, ampi interventi nel dibattito hanno servito a dimostrare quale caos regni in tutte queste materie e come sia oltremodo pericoloso prolungare uno stato di cose che solo una discussione e una seria inchiesta parlamentare, non scandalistica, ma conoscitiva, ed una serie di conclusioni legislative di ordine generale possono aiutarci a superare. Pensate, onorevoli colleghi, a titolo di semplice esemplificazione, a quello che abbiamo appreso in materia di consigli di amministrazione; del consiglio di amministrazione, che è un organo consultivo e ha come presidente un uomo che ha responsabilità deliberative. Pensate alla mostruosità di questa struttura giuridica della nostra pubblica amministrazione!

Mi sia consentito ricordare che, all'indomani della liberazione, io fui ministro dei trasporti e mi trovai in quella strana situazione: di dover sedere nel consiglio di amministrazione e presiederlo, e di dovere in quella sede esprimere, con gli altri membri del consiglio, un parere che, alzatomi da quella poltrona, avrei potuto disattendere. Per uscire da tale assurda situazione, decisi di fatto il problema comunicando al consiglio di amministrazione che avrei regolato la discussione ma non avrei espresso alcun parere; che avrei atteso il parere di un consiglio di amministrazione che non era un consiglio di amministrazione, ma un corpo consultivo, e quando questo parere fosse stato collegialmente espresso, nel mio ufficio di ministro avrei assunto le mie personali responsabilità. Mi proponevo, onorevoli colleghi, di riformare quel sistema di amministra-

zione di una grande azienda di Stato, se le vicissitudini della vita politica non mi avessero portato fuori di quel dicastero. Ma pensate la mia meraviglia nell'apprendere che a venti anni dalla instaurazione del regime democratico in Italia, noi siamo a questo triste punto.

Chi può negare che se avessimo già affrontato e discusso tale problema e avessimo già in attività la Commissione di inchiesta per cui noi abbiamo presentato una proposta nel febbraio 1965, l'opinione pubblica sarebbe già più tranquilla ed il caso Trabucchi sarebbe guardato con diversa conoscenza di causa?

Debbo dire al collega Bozzi, che del resto me ne ha dato atto in sede privata, che noi repubblicani non abbiamo presentato quella proposta di inchiesta per stabilire comodi rifugi, poiché al primo articolo della proposta stessa (che porta il numero 2090) è esattamente detto: « Accertamento delle forme e dei modi in cui, concretamente, sono state configurate negli ultimi anni e sono configurate attualmente rispetto alle esigenze di uno Stato di diritto le rispettive sfere di competenza, di responsabilità e di controllo delle autorità politiche del Governo e degli organi amministrativi e tecnici, sia delle amministrazioni dello Stato sia degli enti pubblici non territoriali, sottoposti alle direttive, alla vigilanza ed al controllo delle autorità politiche stesse. Indicazione delle riforme legislative necessarie perché risultino meglio ordinate, ai fini di una più efficiente funzionalità e di un parallelo maggior rigore, le rispettive sfere di competenza, di responsabilità e di controllo ».

Lasciando da parte questi aspetti, che attingono alle conseguenze di carattere generale, ma sono scaturiti indipendentemente l'uno dall'altro dall'esame di due casi giudiziari, ed entrando nel campo delle cosiddette premesse, occorre che a questo punto ai colleghi non sfugga una constatazione assai importante: il fatto che la magistratura ordinaria — come pure quella della Corte dei conti (mi riferisco al caso del direttore generale delle tasse Di Stefano) — abbia cominciato ad incriminare e a condannare dirigenti e funzionari anche per atti che avevano avuto un consenso e una esplicita autorizzazione o convalida politica, e si avvia a farlo per altri; e abbia preso anche una decisione più grave, sottoponendo al Parlamento il giudizio su atti compiuti da un ex ministro nell'esercizio delle sue funzioni. Questo fatto indica che sono sorti in questi ultimi tempi, con un certo nesso, problemi che, se hanno interessato e oc-

cupato la magistratura medesima, non possono non interessare e preoccupare il Parlamento. Non se ne può prescindere, a mio giudizio personale, prima di arrivare a sciogliere il nodo del collega Trabucchi.

In sostanza si è venuta delineando, attraverso i vari casi, una questione grave e delicata che, dicevo, non si può ignorare: ed è appunto quella del rapporto tra potere giudiziario e potere politico, della maniera con cui vengono giudicati dalla magistratura, e conseguentemente dall'opinione pubblica, la gestione o il controllo che il potere politico fa della pubblica amministrazione, e di quale responsabilità, prima e al di sopra dei dirigenti o funzionari, esso potere politico si assume in tale gestione. Ora, lo ripeto ancora una volta, sarebbe assai strano che il Parlamento non si occupasse di questi problemi fondamentali per la vita e il funzionamento dello Stato democratico e mostrasse per essi la relativa indifferenza — diciamo così, onorevoli colleghi — che ha purtroppo manifestato nel recente passato badando più al semplice aspetto giudiziario o scandalistico dei casi presentatisi, con il cercare soprattutto di risolvere il suo presente caso giudiziario, prescindendo da tutto il resto.

Esula naturalmente da ogni considerazione parlamentare — e lo ribadisco con la maggiore forza — il giudizio che la magistratura ordinaria ha ritenuto o ritenga di dare su quelli che si possono considerare atti discendenti dalla volontà diretta e dalla condotta personale di un dirigente o funzionario. È questa una sfera di competenza esclusiva della magistratura ordinaria, che tutti indistintamente devono saper rispettare, e che non tocca i fatti, i problemi cui intendo accennare. Ma è ben noto che nei casi che vanno susseguendosi e che riguardano dirigenti e funzionari sono stati attribuiti a responsabilità diretta, di ordine penale o amministrativo — come nel caso del direttore generale delle tasse Di Stefano — atti e fatti che discendevano da una autorizzazione o da una direttiva dell'autorità politica. È questo, appunto, il problema più vasto del quale mi sono diffusamente occupato, anche se non ho avuto la fortuna di avere collaboratori in questa battaglia.

Il primo vistoso esempio, accanto ad altri minori, sul quale ho ritenuto necessario richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, fu quello della condanna di un funzionario dirigente per peculato di 870 milioni a favore dell'Euratom. È evidente che una vasta operazione a riflessi internazionali di quel genere non poteva essere compiuta senza con-

senso del ministro responsabile; e, in effetti, lealmente il ministro Colombo dichiarò al dibattito che la commissione direttiva del C.N.E.N. aveva approvato la soluzione che fu poi adottata. Tuttavia, nonostante questa dichiarazione del ministro, nonostante la successiva dichiarazione secondo cui a favore della tesi sostenuta dall'Euratom si era schierato egli stesso come ministro, e si era schierato anche il ministro degli affari esteri, il reato fu riconosciuto, considerato anzi « assai grave » dal tribunale, e la condanna per questo capo applicata, mentre si dichiarava la relativa minore entità degli altri reati.

È nota la strana tesi in base alla quale la posizione dell'autorità politica fu praticamente svalutata e nullificata dalla magistratura ordinaria; tesi che da me è stata aspramente combattuta. Cominciò il pubblico ministero, a proposito di un decreto firmato dal ministro, a dichiarare che si trattava di « una colpevole leggerezza del Gabinetto del ministro »; e continuò con la stupefacente dichiarazione secondo cui « all'ora presidente del C.N.E.N. non si può attribuire alcuna responsabilità di avere autorizzato con dolo qualche violazione di legge. Anzi, semmai, si può dire che l'onorevole Colombo non è il complice di Felice Ippolito, ma la vittima più importante ». Rincarò la dose l'avvocato generale dello Stato parlando, a proposito del ministro, di presidente « esautorato » e « sorpreso nella sua buona fede ». Il tribunale nelle motivazioni fu più cauto; ma la base generale dell'accusa fu mantenuta. Fu rispetto a queste motivazioni che io, in articoli e dibattiti, ho dichiarato apertamente che la classe politica (ho presunto di poter parlare a nome della classe politica) a questa accusa di inettitudine avrebbe preferito l'incriminazione dinanzi alla Corte costituzionale.

Quale intima giustificazione avesse questo strano e contraddittorio atteggiamento della magistratura fu dato di accertare, in qualche modo, nel corso della polemica di stampa da me provocata. Già l'avvocato generale dello Stato, con una ardita dichiarazione, ce lo aveva fatto intuire nel corso stesso del processo. « Non è un problema di organizzazione e di controllo — egli aveva detto — ma è un problema di uomini: dove questi risultano responsabili, devono essere colpiti e puniti severamente, anche per il discredito che la loro illecita attività reca alla pubblica amministrazione. In questo momento di sfiducia — aggiunse l'avvocato dello Stato — nelle istituzioni democratiche, signori giudici, i cittadini non possono guardare che a voi, che siete l'ul-

timo baluardo in difesa della democrazia. E noi siamo certi che voi farete il vostro dovere, nell'interesse della giustizia ». Onorevoli colleghi, quel carattere di « ultimo baluardo » attribuito alla magistratura non è proprio un omaggio reso al Parlamento e al potere politico! E per la sua chiarezza, detto in udienza da un avvocato dello Stato, si contrappone a quelli che il collega Bettiol ha sostenuto essere gli « incerti pareri » del Consiglio di Stato.

Ma ancor più chiaramente si espressero, al riguardo, alcuni costituzionalisti, fra cui per primo il professore Maranini. In un articolo sul *Corriere della sera* del 7 novembre 1964, dopo avere riconosciuto che le polemiche seguite alla sentenza Ippolito avevano provocato una scossa morale « abbastanza insolita — egli scriveva — nella pigra e limacciosa vita pubblica italiana », il professore Maranini affermava che « alla base della scossa stava la sensazione di una evidente e clamorosa dissonanza: dissonanza, si badi bene, non dovuta ai giudici e alla loro rigidità, ma emergente dal confronto drammatico tra i valori morali del mondo del diritto e i valori del mondo della politica. Il mondo del diritto — scriveva il professore Maranini sul maggiore giornale italiano — è rimasto ancorato necessariamente a concetti di ordine, di competenza, di responsabilità. Questi concetti, non meno validi e non meno necessari nel mondo della politica, si sono però del tutto confusi e dissolti nell'attuale esperienza pratica della politica italiana. I magistrati si sono trovati di fronte a un complesso di comportamenti e di fatti in assoluta contraddizione con le regole del diritto, anche se pienamente in armonia con la corrotta e disordinata prassi politico-amministrativa del paese ». Ed aggiungeva, il professore Maranini: « Il tribunale di Roma ha seguito la via più ingrata e la più onorevole. Si è detto in sostanza: noi siamo qui per accertare se certe norme siano state violate e per trarne le conseguenze. Noi dobbiamo giudicare le persone sottoposte al nostro giudizio, e non dobbiamo giudicare una classe politica e un costume politico-amministrativo. Se la nostra sentenza metterà in evidenza squilibri intollerabili, se apparirà anche, sotto un profilo umano, dura e perfino ingiusta, questo non ci riguarda. Traggano gli italiani, da tutto questo, le conseguenze di ordine morale e politico che la loro sensibilità potrà ad essi suggerire. Il nostro compito di giudici è circoscritto all'esame dei fatti che ci sono sottoposti e all'applicazione delle norme nelle quali quei fatti vanno inquadrati ».

Pure nello stesso senso si espresse un altro costituzionalista, Silvano Tosi, con un articolo su *La Nazione* del 17 novembre dello stesso anno, nel quale concluse che « c'è dunque una ragione fondamentale di ritenere giusto che il pubblico funzionario paghi, anche se i suoi illeciti sono avvenuti in esecuzione di ordini politici; e questa è del resto l'unica maniera » (l'unica maniera, onorevoli colleghi!) « — ed in tal senso una sentenza può, e deve essere "esemplare" — per riaffermare il principio costituzionale della responsabilità personale dei burocrati, troppo spesso avvezzi a coprirsi sotto il mantello dei politici nel "rassegnarsi" — ma con intima gioia — a violare le leggi della Repubblica ». Si metta questa tesi a confronto con quell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, citato dal collega Terracini; e si avrà un'idea della situazione in cui viviamo e che è resa ancora più grave da certe indicazioni emerse dal dibattito in quest'aula.

Ma la magistratura ordinaria non si è fermata al punto toccato nel primo processo. Da una parte, essa va avanti rigorosamente nella sua azione verso dirigenti e funzionari; e le pene chieste per gli imputati del processo dell'istituto di sanità ne sono testimonianza. Dall'altra, essa è divenuta assai più esplicita circa i problemi generali dello Stato e nei riguardi del potere politico. È degno di estrema attenzione, come indice di uno stato d'animo e di una concezione che sembrano ispirare tutta un'azione e un obiettivo, quello che ha detto nella sua requisitoria, nel giugno scorso, cioè poche settimane fa, il pubblico ministero al « processo della sanità ».

« Signori giudici del tribunale — egli ha affermato — se dovessimo esprimere in poche parole la nota saliente, caratteristica di questa vicenda giudiziaria; se dovessimo, analizzando i fatti, esprimerne l'essenza, direi che essa consiste nella carenza del senso dello Stato, insieme con una carenza oggettiva dello Stato stesso. La prima ha trovato la sua massima espressione soprattutto nell'attore maggiore di questa malinconica vicenda, nella violazione costante della volontà dello Stato cristallizzata nella norma, nel mancato perseguimento del pubblico interesse e nella sostituzione a quella e a questo dell'arbitrio del singolo e dell'interesse privato; con la seconda, indicherei quella insufficienza degli organi di vigilanza e di controllo, senza la quale non sarebbero state possibili tante frequenti violazioni della legge, e così cospicue, e così a lungo protrattesi ».

« Per quel che riguarda i controlli, per aversi maggiore efficienza — ha aggiunto quel pubblico ministero — è necessario innanzitutto che consiglieri della Corte dei conti e funzionari della ragioneria dello Stato non entrino a far parte dei consigli di amministrazione degli enti, i cui atti sono sottoposti ai rispettivi controlli di quei due organi. La stessa cosa vale anche per i membri del Consiglio di Stato, organo, questo, molto spesso chiamato a esprimere il proprio parere in merito a numerosi atti. Né si obietti che, in ogni caso, il funzionario della ragioneria dello Stato o il consigliere della Corte dei conti addetto al riscontro è persona diversa dal funzionario e dal consigliere che fa parte del consiglio di amministrazione di quel determinato ente. Poiché accade che tutti, o almeno molti, appartenenti a quegli organi hanno incarichi del genere, si finisce con l'attuare inevitabilmente, e direi quasi involontariamente, una rilassatezza del controllo, specialmente per la fiducia che si ha perché un collega competente fa parte del consiglio di amministrazione ».

« Sappiamo che nella stessa Corte dei conti — ha ancora aggiunto il pubblico ministero — non pochi sono i magistrati che auspicano divieti del genere, insieme con quelle più vaste riforme, che affondano le loro radici nel principio di una vera e sostanziale indipendenza. È comunque necessario che quei controlli tornino all'intransigente rigore di una volta, sicché la norma, attraverso di esso, faccia sentire la sua forza e la sua vitalità ».

Mi permetterò di ricordare, onorevoli colleghi, sia pure per inciso, che tale impostazione è rigorosamente esatta; e che io, nella mia qualità di ministro incaricato di questi problemi, l'avevo introdotta nel disegno di legge sul controllo degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, da me presentato al Consiglio dei ministri nel 1951, e che purtroppo successive elaborazioni ministeriali e parlamentari hanno profondamente alterato nelle linee ispiratrici, prima che si procedesse alla sua approvazione. Ma per il momento non di questo argomento si tratta (argomento che potrà essere ripreso in sede di esame di problemi generali), bensì delle constatazioni ancora più serie e gravi che quel pubblico ministero ha ritenuto di fare in materia di Parlamento e di potere politico.

« È altrettanto necessario — egli ha affermato — affinché ogni cittadino sia intimamente convinto del principio della uguaglianza di tutti di fronte alla legge, che cadano o al-

meno fortemente si attenuino alcuni impedimenti che non trovano più giustificazione nell'odierna concezione dello Stato»; e ha ricordato «che non si è proceduto contro taluni deputati implicati nello scandalo dell'I.N. G.I.C. per aver stornato i fondi delle esattorie per finanziare i propri partiti, perché la Camera ha negato l'autorizzazione». Polemizzando con Carlo Arturo Jemolo, il quale aveva scritto che in casi del genere giustizia vorrebbe che non fossero puniti neanche coloro che sono fuori di ogni immunità parlamentare, il pubblico ministero ha affermato che la giustizia deve battere la strada opposta, affinché si stabilisca la *par condicio*.

«Affermare, come fece la Giunta della Camera — ha aggiunto il magistrato — che il distrarre denaro di un ente pubblico in favore dei partiti e per spese elettorali non costituisce il reato di peculato, significa affermare, almeno allo stato attuale della legislazione, una assurdità giuridica. Il giurista deve sostenere, perché tali assurdità giuridiche non siano più pronunciate, che neppure i legislatori, neppure i parlamentari debbono essere protetti da una *ius singulare*; che quanto meno la immunità parlamentare deve tornare alle origini ed essere intesa come tutela della libera esplicazione del mandato parlamentare, e soltanto in questi sensi e in questi limiti: non deve essere estesa a ciò che non appartiene all'esercizio di quella funzione».

Prego i colleghi di meditare sul significato che quell'affermazione — di voler tendere, attraverso la severità applicata ai dirigenti e funzionari, alla *par condicio* — ha per noi, per il Parlamento, per la classe politica tutta. Per poco ortodossa che sia la sede in cui quelle parole sono state pronunciate (ma si tratta pur sempre, onorevoli colleghi, di un'aula giudiziaria) non possiamo dimenticare che questo stato d'animo e questo giudizio si sono espressi attraverso il pensiero di un avvocato dello Stato prima, di un pubblico ministero dopo.

Ora — ed eccomi arrivato proprio al tema di questo dibattito — anche se la trasmissione al Parlamento, da parte del procuratore generale presso la corte di appello di Roma, dell'incartamento relativo all'ex ministro e collega Trabucchi avvenne nel lontano luglio 1964, il suo esame dinanzi al Parlamento avviene in questa fase dell'attività giudiziaria e della conseguente attività pubblicistica, che ho cercato di illustrare nel suo progressivo sviluppo. Da un lato, già la sentenza della magistratura ordinaria ha negato qualsiasi capacità scagionatrice a dichiarazioni dell'auto-

rità politica (come quella fatta a proposito dell'Euratom; e tutti siamo certi che, se la magistratura avesse incriminato l'onorevole Colombo, noi avremmo respinto l'incriminazione per la sua evidente assurdità); dall'altro lato, e in crescendo, si è accreditata nell'opinione pubblica, attraverso requisitorie, dibattiti in aule giudiziarie e discussioni di stampa, l'impressione che il Parlamento ed il potere politico godano di uno statuto giuridico singolare ed eccezionale, del tutto privilegiato, e diverso da quello cui sono sottoposti indistintamente tutti gli altri cittadini, compresi i dirigenti e i funzionari delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Escludendo, in maniera assoluta, qualsiasi disegno preordinato della magistratura ordinaria, appare, quasi come forza di eventi in sé presi, che l'esame del caso relativo all'ex ministro e collega Trabucchi avvenga nel momento esatto in cui si tratta di cimentare la nostra capacità di farci e di rendere giustizia. Esso ci si pone quasi come banco di prova perché sia constatato, una volta per tutte, se noi sappiamo, giudicando di noi stessi, difendere i dirigenti e i funzionari che abbiano obbedito ai nostri ordini e alle nostre direttive, e così tutelare lo stesso ordinamento gerarchico dello Stato; e se non sappiamo affatto far questo, cioè se non sappiamo affatto governare lo Stato.

A questo punto, deplorabile per quanto ci paia la situazione, vincolante per quanto ci paia la nostra solidarietà, e con essa il nostro affetto e la nostra amicizia, noi siamo posti di fronte ad un problema che supera i confini individuali, di partito, di maggioranza o di opposizione; e impegna il potere politico nel suo complesso.

Non è dato a noi, in queste generali circostanze, di cui bisogna tener conto, e forse in qualsiasi altra circostanza, considerarci giudici veri e propri dell'ex ministro e collega Trabucchi, poiché neanche il regolamento assurdo che stiamo applicando (e che bisogna al più presto modificare) pretende da noi questo. Si tratta di ben altro: affinché il potere politico acquisti tutta la sua forza e tutto il suo prestigio; affinché possa porsi nelle condizioni giuridiche e morali necessarie ad esercitare sino in fondo, e a fronte aperta, le funzioni che la Costituzione ad esso demanda; affinché abbia reale autorità presso i dirigenti e funzionari dello Stato, e mostri di essere in grado di rispettare l'ordine gerarchico dello Stato medesimo; affinché possa contribuire a ristabilire l'equilibrio tra i vari poteri dello Stato senza che uno traligni

nel campo dell'altro, occorre che l'ex ministro e collega Trabucchi, essendovi in noi un minimo dubbio di colpevolezza (e sulla questione di fondo sono d'accordo con la tesi giuridica sostenuta dal senatore Banfi), vada dinanzi al suo giudice vero e naturale, che è la Corte costituzionale. Solo la Corte costituzionale, nella situazione in cui siamo, e che non dobbiamo avere l'ingenuità, la leggerezza o l'ipocrisia di nasconderci, può tranquillizzare noi e l'opinione pubblica, la nostra coscienza generale.

Il collega Bettiol ha affermato che noi non possiamo sacrificare la libertà e la dignità di un uomo a una specie di ragion di Stato; e ha ragione. Ma la situazione, per così dire, storica nella quale ci troviamo è quella che è; e se solo un dubbio di colpevolezza ci pervade, dobbiamo, se vogliamo salvare la nostra funzione nello Stato, aprire la strada al giudice naturale. D'altra parte, dirò al collega Bettiol che la giustizia e la dignità umana vanno difese in tutti: e riguardano tanto noi, quanto coloro che agiscono sotto la nostra direzione. Il direttore generale dottor Di Stefano è stato condannato a rimborsare 3 milioni per avere distribuito fondi in un capitolo improprio a membri del Gabinetto e della segreteria del ministro. Dove è il ministro che ha assunto le sue responsabilità?

Nell'aula troppe volte si è accennato a dirigenti e a funzionari, come a possibili responsabili della situazione. Nei discorsi dei colleghi Agrimi, Alessi e dello stesso collega Trabucchi, ho notato con rincrescimento che è venuta fuori quasi l'indicazione a volgere le ulteriori indagini verso altre direzioni; e questa indicazione è stata qualche volta, purtroppo, accompagnata da un applauso. Ma se il più umile funzionario viene condannato per direttive ed ordini dell'autorità politica, — e nel caso in esame è comprensibile che la concessione del ministro Trabucchi al deputato Carmine De Martino apparisse ai funzionari dirigenti in una certa luce (non si tratta dell'arco Angioino, onorevole Guido Gonella) — il darlo in pasto al giudice ordinario, badando a tutelare la nostra sola immunità, sarebbe come distruggere lo Stato e il concetto di ordine gerarchico che esso presuppone.

Ho detto già in occasione del processo Ippolito, e ripeto qui, che la classe politica deve preferire l'incriminazione dinanzi alla Corte costituzionale alla patente di inettitudine o alla sua assoluzione in un foro speciale. E questo problema non riguarda certo l'opposizione, ma la maggioranza: riguarda coloro che hanno diretto e dirigono lo Stato. È so-

prattutto un problema di maggioranza, poiché questa si è assunta la responsabilità del governo dello Stato. E riguarda soprattutto voi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che avete avuto in primo luogo l'onore e l'onere di reggere per venti anni la vita dello Stato.

Ma vi è un argomento assai più importante e grave da tenere presente. Non è da escludere che, in prosieguo di tempo e quando certe sentenze riguardanti i rapporti tra organi politici e organi tecnici e burocratici siano diventate definitive, il Parlamento sia costretto a chiedere al Governo, nell'adempimento di un suo scrupoloso dovere, di far decidere della Corte costituzionale eventuali conflitti di competenza e di attribuzioni dei vari poteri, a termine dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale suona così: « Il conflitto fra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali ».

Il 14 novembre 1964 fu da me presentata un'interrogazione al Presidente del Consiglio, « per conoscere se, in relazione alle note vicende giudiziarie in corso e nel pieno rispetto della indipendenza del potere giudiziario nella sfera di competenza assegnatagli dalla Costituzione, ritenga di rivendicare al Governo e ai singoli ministri, con tutte le conseguenze costituzionali che ne discendono, la piena responsabilità di atti amministrativi che costituiscano esecuzione di direttive o di indirizzi stabiliti dal Governo medesimo e dai ministri ». Tale interrogazione, la cui risposta sarà sollecitata al momento opportuno, ha avuto lo scopo di impegnare il Governo a rivendicare le sue competenze e le sue responsabilità e ad aprire quindi la strada — non ho difficoltà ad affermarlo — per eventuali ricorsi alla Corte costituzionale.

Ma come si può aprire questa strada, onorevoli colleghi, se noi non ci poniamo in condizioni di tranquillità assoluta, se non abbiamo già impegnato la Corte, avendo anche un minimo dubbio di colpevolezza, a giudicare imparzialmente, al di sopra di qualsiasi foro speciale, di noi stessi? Ma come pensiamo di poter aprire questa strada, se già nel corso di questo dibattito si è accennato a scaricare su dirigenti e funzionari, non responsabilità che derivano da loro atti, ma responsabilità che discendono direttamente da direttive ed ordini dell'autorità politica?

E che cosa è — onorevoli colleghi della maggioranza e del Governo — questa svalutazione che si è fatta di pareri di organi costituzionali come il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato, che reggono la vita dello Stato medesimo? Cosa è, onorevole Guido Gonella, questa svalutazione, cui si è accennato, della Corte costituzionale? Come si può continuare a governare un paese quando quelli che lo governano lanciano tanti sospetti sugli organi ausiliari dello Stato? Non giustificano, forse, quell'avvocato dello Stato che dichiarava la sua sola fede nella magistratura ordinaria? E come potremmo noi chiedere di accettare un conflitto di competenza in tali condizioni? La magistratura ordinaria non avrebbe una sua ragione di battere la sola via che le è consentita?

Ecco i quesiti che sottopongo, guardando all'interesse generale dello Stato, e rivolgendomi all'Assemblea tutta, al di fuori di ogni schieramento politico, di ogni ragione di lotta politica, di ogni interesse di maggioranza o di minoranza.

Dovremmo poter fare, onorevoli colleghi, molte cose serie nei prossimi mesi; dovremmo poter arrivare a molte coraggiose discussioni e decisioni, che io qui non tratto, perché abbiamo stabilito di trattarne in seguito. Ma come potremo fare questo se nella presente, grave e solenne occasione non sappiamo dimostrare al paese che non abbiamo difficoltà a farci giudicare dall'organo supremo che regola il normale e costituzionale funzionamento dello Stato democratico, che è al di sopra di tutti i poteri dello Stato e può dirimerne i conflitti? Come possiamo far questo se non compiamo, oggi, un grande atto di umiltà, che non è poi affatto contro giustizia, poiché giustizia non siamo chiamati ad esercitare noi?

Ho accennato, ripetutamente, al problema dei dirigenti e funzionari dell'amministrazione e degli enti pubblici, e alla situazione grave e difficile nella quale essi si sono andati trovando quando, avendo operato, non per fini o scopi personali, ma per direttive e autorizzazioni ricevute dal potere politico vanno incontro a gravi sanzioni penali. Può un tale stato di cose continuare, senza pregiudicare irrimediabilmente il funzionamento stesso dello Stato e senza portarci ad un totale dissolvimento della sua attività concreta? Ma per raggiungere al più presto qualche risultato si tratta di avviarsi verso quella *par condicio* di cui ha parlato il pubblico ministero del « processo della sanità ». Bisogna cioè che, se reato v'è, esso non

sia solo reato del funzionario o dirigente, ma possa diventare reato del potere politico; e se reato non v'è, ciò si rifletta positivamente sui dirigenti e funzionari, sicché essi possano riprendere tranquillamente le loro funzioni. E stiamo attenti, onorevoli colleghi — questo mi pare il pericolo maggiore — che per gli stessi capi d'imputazione per cui il senatore Trabucchi non viene rinviato, oggi, al giudizio della Corte costituzionale, dirigenti e funzionari dello Stato non siano domani duramente condannati.

È stata affacciata la teoria, da alcuni costituzionalisti, che il dirigente o funzionario deve essere condannato, e severamente, perché così impara a resistere al potere politico. E questo dice in quale grave situazione noi ci troviamo. Nella sentenza della Corte dei conti del maggio scorso, emessa in sede giurisdizionale, contro il direttore generale delle tasse dottor Di Stefano (che è un povero e onesto funzionario il quale ha avuto il torto, come dicevo, di autorizzare la distribuzione di premi a membri del Gabinetto e della segreteria del ministro, attingendoli a un capitolo destinato ad altri scopi) si legge che il direttore generale doveva resistere alla direttiva del ministro o, almeno, chiedere l'autorizzazione per iscritto. Ma siamo, onorevoli colleghi, sul terreno delle cose concrete; o piuttosto delle formule astratte, avulse da ogni realtà? Quale dirigente o funzionario, sia pure di alto grado, oserebbe fare questo? Il dirigente temeva ieri l'incudine del potere politico; teme, da qualche tempo in qua, l'incudine del potere politico e il martello del potere giudiziario. Quale Stato potrà mai funzionare in queste condizioni?

In una recente intervista, il ministro Preti ha affermato di conoscere molti direttori generali di specchiata onestà, che oggi tremano di fronte alle responsabilità e si rifiutano di prendere qualsiasi iniziativa che non sia in regola con la legge al cento per cento, perché terrorizzati dall'idea di essere messi sul banco degli accusati. Ciò provoca — ha dichiarato Preti — una notevole paralisi dell'amministrazione dello Stato, che era già poco efficiente anche prima.

Questa constatazione del ministro Preti è esatta; e tutti i ministri si lamentano ormai di questo generale stato di cose. Ma che cosa abbiamo fatto noi in Parlamento, che cosa ha fatto il Governo, che cosa hanno fatto i partiti per rimediare a questo stato di cose? In un recente articolo, un giudice che è anche un pubblicista, Galante Garrone, ha osservato che nella battaglia sul problema dei rap-

porti tra burocrazia e classe politica vi è stata indifferenza, o scarsa attenzione, da parte di tutti: Governo, partiti, Parlamento, opinione pubblica; e sono questi — egli afferma — problemi gravi e urgenti, che meriterebbero da soli un lungo discorso.

Dopo quello che si è detto da taluno in questa aula, il problema non rimarrebbe aperto: sarebbe risolto nel peggiore e più mortificante dei modi. Si ricordino, però, gli onorevoli colleghi tutti, che la classe burocratica è quello che noi vogliamo che sia; e che l'equilibrio fra potere giudiziario e potere politico dipende, in primo luogo, dal carattere dell'azione e dal coraggio morale del potere politico. Di questo coraggio morale nessuno di voi, indistintamente, ha dato finora prova.

Quando iniziai il dibattito sui rapporti tra potere politico e organi amministrativi, fra potere politico e potere giudiziario, fra le poche lettere di consenso di amici parlamentari ne ricevetti una dell'amico e collega Trabucchi. L'amaro destino — per lui e per me — vuole che io consideri che solo il suo rinvio alla Corte costituzionale — nel dubbio della responsabilità e nella certezza di dare a lui un giudice e la più ampia garanzia di giustizia — possa aprire la strada alla impostazione corretta di questi e di altri fondamentali problemi. Ed io con dolore voterò quel rinvio, certo come sono che il sacrificio di una ragione individuale non è poi sacrificio della giustizia, ma di un semplice foro speciale, e servirà a tutelare le ragioni perenni di vita dello Stato e l'autorità morale di una classe politica democratica: servirà cioè a farci affrontare, con serenità di coscienza, i difficili e duri compiti relativi al funzionamento dello Stato che ci stanno davanti.

Vorrei che i colleghi della democrazia cristiana, che hanno l'onore di reggere come maggioranza la vita dello Stato, che ciò fanno da oltre venti anni, sentissero che, chiedendo loro di associarsi al voto del rinvio, non si chiede loro di fare un atto di ingiustizia. So benissimo quali gravi, complessi e delicati problemi essi abbiano: problemi talvolta drammatici; ma una classe politica è degna di chiamarsi tale in quanto li sappia risolvere tutti insieme e sappia insieme garantire l'avvenire dello Stato democratico. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitori. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, ho l'onore di parlare per ultimo del caso che occupa il Parlamento da cinque giorni; vi assicuro però che non parlerò più di mezz'ora, riassumendo i temi che sono oggetto del nostro dibattito, nel modo e nei limiti entro i quali finora, pare a me, esso sia stato contenuto.

Alla vigilia dell'inizio di questa discussione, un comunicato della Presidenza avvertiva che nella riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari « si era potuta constatare, con compiacimento, l'esistenza in tutti di un'ampia concordanza affinché il dibattito si svolgesse in modo responsabile e degno delle tradizioni del Parlamento italiano ».

Questa formula fu da tutti interpretata nel senso che il dibattito sarebbe stato contenuto nei limiti giuridici che il caso comporta e pertanto non avrebbe sconfinato in altri campi, pur degni di essere discussi ed esaminati dal Parlamento. Se è così, io ritengo di poter esaminare il caso Trabucchi seguendo l'impostazione che in quest'aula è stata data dall'onorevole Zappa, oratore del gruppo socialista, e perciò autorevole, in quanto l'ordine del giorno che è alla base della nostra discussione e sul quale voteremo, è emanazione del gruppo socialista.

Come impostava l'onorevole Zappa la discussione? Ho sotto gli occhi il *Resoconto sommario*, che certamente riproduce con assoluta esattezza il pensiero dell'oratore, e leggo: « Il Parlamento svolge un'attività accusatrice complessa, di natura insieme giurisdizionale e politica »: ritiene dunque (l'onorevole Zappa) che « ai fini dell'accusa sia sufficiente raggiungere un convincimento circa la sufficienza delle prove a carico, indipendentemente dalla raggiunta certezza, che è compito del consesso giudicante di stabilire ». Sotto il secondo aspetto, che possiamo chiamare di natura politica, l'onorevole Zappa diceva continuando: « Converge in ciò anche una valutazione di opportunità politica che... consiglia al Parlamento in questo caso di consentire e di facilitare il corso della giustizia, a tutela della libertà e del prestigio del Parlamento stesso ».

Onorevoli colleghi, non faccio discussioni di natura teorica. I dottrinari del diritto costituzionale avranno da oggi in poi larghissimo campo di discutere, dopo queste nostre cinque giornate: che natura giuridica ha, sul piano dell'iter del giudizio, questo nostro consesso? Che natura ebbe la Commissione inquirente che attese fino a ieri all'istruttoria? E come si configurano, nell'ipo-

tesi del rinvio a giudizio di Giuseppe Trabucchi, i commissari del Parlamento e quale sarà il loro compito? Riceveranno un mandato, e questo sarà rigido, in adempimento del loro ufficio di pubblico ministero, come dice la legge? E noi siamo o no un consesso che opera analogamente alla sezione istruttoria delle corti di appello? Siamo noi un collegio equiparabile per la sua funzione all'ufficio del pubblico ministero? O piuttosto siamo la bella o la mala copia dei giurati delle vecchie corti d'assise dei miei anni giovanili?

Tutta materia e punti interrogativi che daranno largo campo alle dispute dei dottrinari del diritto costituzionale e anche, e soprattutto, del diritto penale. Se l'aggettivo « storico » non fosse stato troppe volte malamente adoperato, direi che possiamo essere orgogliosi di aprire una strada novissima nel campo del diritto penale; proprio noi, questa accolta di magistrati che rivoluziona taluni dogmi del diritto stesso e della procedura, cari alle nostre mentalità forse un po' invecchiate per l'età. Come la mettiamo, ad esempio, col fatto che vi sia qui un imputato che non è imputato, un imputato che è anche giudice e giudice di se stesso?

Ieri sentivo sussurrare alcune frasi rivolte a noi democristiani, che dicevano sostanzialmente: ma voi siete giudici in causa propria. Ebbene, ricordo che una delle battaglie più difficili per chi difendeva davanti alle vecchie corti d'assise, era la ricusazione dei giurati, per cui era necessario assumere informazioni il più possibile minute e sicure sugli uomini che sarebbero venuti a formare il collegio giudicante. E per la difesa bastava il sospetto di carattere severo perché il giurato fosse ricusato, mentre per il procuratore generale era sufficiente il sospetto contrario (vedo che il collega Pafundi mi fa segno di consenso: probabilmente ha un'esperienza personale in materia). Avveniva così che la prima seduta di costituzione della corte vedeva la prima silenziosa schermaglia tra il pubblico ministero e la difesa.

Vi è una norma antica e costante, divenuta un dogma, secondo cui possono essere ruscati anche i giudici togati quando, ad esempio, uno di essi, al caffè, manifesti, tra amici discreti, la propria opinione sull'oggetto della causa che si sta discutendo in tribunale e alla quale quel giudice in vena di confidenza prenda parte.

Un'altra norma, pure dogmatica per noi vecchi avvocati, afferma che un magistrato che faccia parte del collegio giudicante, sia

in camera di consiglio sia durante il dibattito pubblico, non si può allontanare né può essere sostituito. Ciò non è possibile: bisogna rinnovare tutto il processo.

Anche qui, in Parlamento, avviene la stessa cosa davanti alla Giunta delle elezioni, quando siede come organo giurisdizionale. Ed io ricordo che, anni addietro, un collega facente parte della Giunta, che volle entrare in camera di consiglio, fu pregato dal presidente di allontanarsi perché non aveva preso parte ininterrottamente a tutto il dibattito. Ma tutti codesti dogmi che valore hanno in questo nostro dibattito? Io non scendo ora a fare il raffronto con ciò che qui sta avvenendo di questi capitali pilastri della procedura penale: ci penseranno i giurisperiti.

Vengo ora, com'è giusto e doveroso per mantenere la promessa, al « processo Trabucchi ». Vi dico subito che pare a me di dover per un momento abbandonare la solenne liturgia che noi stiamo celebrando qui dentro per entrare in una delle rusticane e modeste aule pretorili d'Italia per ivi discutere la causa (perché la competenza a conoscere del reato di cui all'articolo 323 codice penale appartiene al pretore). Ed essendo la competenza del pretore, evidentemente è inconcepibile che un processo duri cinque giorni, con udienze mattina e sera, anche perché davanti al pretore molti dei sapienti contrasti, delle profonde considerazioni giuridiche o storico-giuridiche che qui si son fatte, non si farebbero; e non si farebbero — notate — non perché non siano state utili, o non siano utili anche in un'aula di pretura, ma perché, sembra a me, il pretore direbbe che sono superate dall'interrogatorio dell'imputato. In fondo, in linea di fatto, *habemus reum contentem*.

Non ha mai negato, il senatore Trabucchi, il fatto; egli ha negato l'anima che si vuole attribuire a quel fatto. Non vi è — dice Trabucchi — in quello che io ho commesso lo spirito animatore del delitto preveduto dall'articolo 323 (anzi due spiriti, come vedremo subito, perché ve ne è uno, che chiamiamo generico, e ve ne è un altro che chiamiamo specifico). In linea di fatto Trabucchi è confesso.

Qui vi fu qualche voce che prevedeva una difesa che nessuno di noi ha mai sognato. E infatti avvenuto che qualcuno si è scandalizzato, perché, come i giornali hanno riferito, la democrazia cristiana aveva costituito un collegio di difesa. Ma qui dentro non siamo tutti che in qualche modo abbiamo scelto ed

esercitiamo nel dibattito l'una o l'altra delle parti proprie alle cause penali?

Un'altra stranezza si rileva, ed è senza dubbio, che questo dibattito sia pubblico. Io che parlo per ultimo, sono tra voi l'ultimo del nostro gran collegio di magistrati che pubblicamente, davanti a tutta Italia, manifesta la propria opinione, cioè il proprio voto, cosa che al magistrato non sarebbe consentita se non in camera di consiglio ed a porte chiuse.

Ora, dicevo, se da questa parte si è costituito un collegio di difesa, non potete negare che, continuando sul binario lessicale del diritto penale, si dica che da queste altre parti, contro il modesto collegio di difesa, si sono costituiti molti collegi di accusa; privata e pubblica, e severi fino a pensare, come abbiamo sentito un momento fa dall'onorevole La Malfa, che il voto di rinvio a giudizio di Trabucchi possa dipendere anche solo dal dubbio sulla sua responsabilità penale: nel dubbio è meglio vada alla Corte! Ma su questo punto forse mi avverrà di ritornare, molto brevemente, in seguito.

Dicevo dunque che ci si è attribuita l'intenzione di puntare, nella nostra difesa, sugli articoli 51 e 54 del codice penale. Per chi non avesse dimestichezza con questo codice dirò che l'articolo 51 è quello che esime dalla punibilità colui che commette un delitto nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere, mentre per l'articolo 54 va esente da pena colui che lo commette perché vi è necessitato dalle circostanze. E qui si è andati a pensare che, poiché ci si è riferiti a quel tale fenomeno della peronospora del tabacco, si fosse cercato di colorirne le tinte, così da preconstituire, in una situazione di fatto non rispondente al vero, un quadro impressionante, per cui si potesse fondare su quella situazione così artificiosamente colorita la esimente per il senatore Trabucchi. Notate a questo riguardo che se qualcuno avesse un dubbio sulla gravità di quella situazione farebbe bene a leggere a pagina 23 degli interrogatori la deposizione del dottor Cova.

Comunque, non è che da parte nostra ci si richiami a motivi di esenzione dalla punibilità: ciò che presuppone — voi lo capite — il riconoscimento della responsabilità penale. Né, pare a me, vi è bisogno — mi figuro sempre di essere davanti ad un magistrato ordinario — di offrire la dimostrazione che non vi fu, obiettivamente, illegittimità nel modo in cui fu costituito il rapporto tra il Ministero delle finanze, o meglio tra la direzione generale del monopolio e le due società. Dico che

non è su questo terreno che il senatore Trabucchi si difende. Dico anche che l'illegittimità dell'atto amministrativo non sempre postula l'esistenza del delitto di cui all'articolo 323. I ricorsi al Consiglio di Stato e ad altre magistrature portano, quasi tutti, tra i motivi anche quello dell'eccesso di potere. Ora, sia l'abuso di potere preveduto dall'articolo 323, sia l'usurpazione di pubbliche funzioni prevista dall'articolo 347, sia altre figure di delitti recano tutti, dentro di sé, eccesso di potere. Ma non tutti gli eccessi di potere costituiscono reato. E ciò che può apparire strano e non lo è ed è notissimo a tutti è il fatto che, mentre la pratica giudiziaria dimostra che sono frequentissimi i ricorsi per eccesso di potere — ciò che in qualche modo starebbe a rappresentare che sono molto frequenti nell'amministrazione di tutti i gradi le violazioni di legge in questo senso — pochissime volte o quasi mai, possiamo dire mai, gli organi di giurisdizione amministrativa rinviando all'autorità giudiziaria ordinaria, come dovrebbero a termini dell'articolo 3 del codice di procedura penale, gli atti perché l'autorità stessa proceda in base alla legge penale, sospendendo intanto la procedura amministrativa. E quello che è ancora più sorprendente — e tutti noi avvocati lo sappiamo — è che scarsissima è la giurisprudenza circa il delitto di cui all'articolo 323.

Ma questo discorso può essere anche abbandonato perché, dicevo, anche un atto amministrativamente legittimo può essere in certo senso fonte di commissione del delitto di abuso dei poteri d'ufficio: ciò che avviene ogniqualvolta sulla volontà dell'autore dell'atto legittimo si innesta il fine cattivo, la prava intenzione. Allora l'atto legittimo diventa reato, perché è stato contaminato dalla direzione della volontà, direzione illecita e penalmente punibile. Del resto anche la relazione Dell'Andro esprime chiaro e tondo questo concetto: il reato, vi si legge, potrebbe ipotizzarsi, per concorde ammissione della dottrina e della giurisprudenza, anche in un comportamento di per sé legittimo.

Io poi non ho alcuna difficoltà (perché la cosa risponde alla dottrina e alla esegesi ortodosse) a riconoscere che il delitto previsto dall'articolo 323 è un delitto di pericolo. Non ha rilevanza, infatti, che si avveri, ossia si realizzi il fine doloso per cui si è abusato dei poteri inerenti alle proprie funzioni. Nella fattispecie, quindi, non avrebbe e non ha importanza ai fini della responsabilità penale che le due società interessate abbiano avuto un vantaggio, che, notate, dev'essere ingiu-

sto; anche se non lo avessero avuto, gli elementi costitutivi del reato sarebbero stati completi nel momento dell'apposizione della firma di accettazione sulla famosa lettera. Ed è per questo che — a mio parere — il reato è reato istantaneo.

Quando qui si è parlato di reato continuato si è (forse mi sbaglio, ma non mi pare) confuso l'istituto della continuazione con le conseguenze del reato. E sono due concetti dal punto di vista giuridico completamente diversi. Certo, il ritenere il delitto *ex* articolo 323 come istantaneo può avere ed avrebbe altre conseguenze, sulle quali però non mi soffermo, perché difendendo Trabucchi non ho bisogno di ricorrere ad eventuali possibili difese che scaturirebbero dal riconoscimento della istantaneità.

Ed allora che cosa rimane da esaminare? L'esame, onorevoli colleghi, deve essere rivolto ai due aspetti del reato di natura psicologica, subiettiva, e cioè al dolo generico a a quello specifico. E il terreno qui, per chi ragiona con serenità sugli elementi concreti della causa, si spiana, perché non vi è discussione né contrasto sulla nozione del dolo generico o del dolo specifico. Si riconosce, dunque, che il dolo generico nella fattispecie era e doveva essere costituito dalla consapevolezza di commettere una illegittimità e che il dolo specifico era costituito dalla direzione della volontà di Trabucchi, rivolta a recare un vantaggio ingiusto alle due società concessionarie.

Vi è la prova del dolo? Questo è e dev'essere il quesito dei giudici. L'onorevole Zappa dice giusto quando afferma che per il rinvio a giudizio basta che il convincimento si fondi sulla sufficienza delle prove a carico; ma è egualmente giusto che il rinvio si neghi se il convincimento si basa sulla sufficienza delle prove a discarico. E noi poniamo la tesi che gli elementi di causa sono più che sufficienti per formare in ciascuno il convincimento della sufficienza delle prove a discarico. È tutto qui il quesito, la cui soluzione sta alla base dell'intima decisione che ciascuno di voi prenderà.

Atto legittimo! Ma Trabucchi l'ha gridato a tutti i venti. L'avete udito ieri. E non è possibile che le sue dichiarazioni, così vibranti di sincerità e — sto per dire — di commossa sincerità, non abbiano avuto su ciascuno di voi, come sul mio animo, un'influenza notevole (non voglio dire decisiva).

Uno degli elementi più seri, più indispensabili del dibattimento penale è la presenza dell'imputato. Anche se dalle carte risultasse che l'imputato è stato interrogato dieci, venti,

trenta volte, il magistrato ha bisogno di vederlo, di sentirlo. Vi sono alle volte nell'atteggiamento degli imputati e dei testimoni sfumature (i francesi le chiamano appunto *nuances*) per cui l'animo del giudice intravede una determinata linea, si convince della esistenza d'un certo fatto, d'una circostanza del fatto, giudica della sincerità, dell'onestà delle parti.

Ma, se la prova del dolo generico noi volessimo ricercare tra le carte del processo, c'è la deposizione del capo di gabinetto Tozzi che non deve e non può essere trascurata. Ho sentito più volte richiamare questo testimone relativamente ad una delle sue deposizioni davanti alla Commissione inquirente, quella cioè dove egli afferma: « abbiamo scorso più o meno tutti i testi a disposizione e ritenni, a lume di naso, che era una cosa che si poteva fare ». Si è molto ironizzato su quell'inciso: « a lume di naso »! Ma bisognava leggere una pagina successiva (*Commenti all'estrema sinistra*), là dove uno dei commissari gli domanda: « Lei era al corrente che il direttore generale Cova aveva espresso parere contrario? ». E il teste risponde: « Ero al corrente e malgrado ciò diedi quel parere che darei anche oggi. Pervenuto il parere che ci dettava le cautele tecniche, la questione fu approfondita più della prima volta. Questi colloqui fra me e il ministro di solito si svolgevano nelle ore notturne ». (*Commenti*). « Come ho già detto, inquadravi a questione giuridicamente, ed ecco come la inquadravi... ». (E noi sappiamo come la risolse, senza che io annoi l'Assemblea leggendo l'intera pagina).

Che cosa dimostra questo? È la prova anche testimoniale della mancanza del dolo generico nell'attività del senatore Trabucchi. Davanti a qualunque magistrato questa prova sarebbe decisiva.

Ma maggiore, se possibile, è la prova quando noi ci facciamo ad esaminare se sia esistito il dolo specifico, e cioè l'intento di recare vantaggio alle due società. Qui il testimone che risolve la questione è il Cova, del quale dovete permettermi di leggere qualche battuta.

« Ritenni allora mio dovere consentire a che la questione di legittimità fosse risolta in sede superiore. Ma ritenni altresì mio dovere fare in modo che l'amministrazione non avesse a subire danni. Elencai così una serie di condizioni le quali, a mio giudizio, potevano rendere l'acquisto, se non conforme alla legge, perlomeno non dannoso; cioè a prezzo di mercato, a prezzo non superiore

o addirittura inferiore a quello che avrebbero pagato i nostri funzionari recandosi sul posto. Proposi quindi di limitare l'acquisto a quei tipi di varietà per i quali le nostre tariffe hanno un prezzo di mercato internazionale. Dopo di che la questione venne portata al consiglio d'amministrazione, il quale, *grosso modo*, riconfermò che, se il ministro aveva deciso questa operazione, ciò rientrava nell'ambito della sua competenza ».

E a pagina 16: « Il ministro volle sapere — riferisce sempre il Cova — quali erano le cautele da adottare per evitare che l'amministrazione spendesse di più che non comprando direttamente. Esprimemmo tutti il nostro parere, indicando quelle cautele che noi ritenemmo opportune per evitare che l'amministrazione fosse sottoposta a un esborso maggiore ». E a pagina 27, a domanda se le cautele suggerite dal consiglio fossero state applicate nelle clausole del contratto, il dottor Cova risponde: « Furono tutte applicate ». E a pagina 30: « Devo premettere che per mio conto avrei preferito non fare quel contratto anche se ci avesse fruttato un miliardo di utile, perché violava un sistema, un modo di lavorare. Naturalmente con quelle cautele il contratto non mi faceva più né caldo né freddo perché avevo comperato negli stessi paesi, nelle stesse località, lo stesso tabacco al prezzo di 2-3 mila lire in più ».

Alla fine il dottor Cova si vanta di avere escogitato il sistema per evitare al monopolio il pagamento della dogana. Il monopolio avrebbe dovuto accollarsi il pagamento di 8 mila lire di diritti doganali in aggiunta al prezzo di acquisto stabilito in 65 mila lire. « Il colpo grosso — spiega il teste a pagina 45 — è consistito nel fatto che noi siamo riusciti a far decurtare dal prezzo l'importo totale della spesa di dogana. Questo colpo ci ha evitato di andare avanti per cinque anni con le spese di dogana a nostro carico ».

Ora, onorevoli colleghi, ritornando all'impostazione alla quale ho accennato all'inizio, pare a me che da queste testimonianze risulti più che pacifico, per qualsiasi coscienza, che nel fatto attribuito, secondo l'imputazione, al senatore Trabucchi mancano i due elementi indispensabili perché il reato sussista.

Si sono richiamate circostanze, per così dire, di contorno, come la mancanza di pubblicità, se non addirittura la clandestinità che avrebbe accompagnato la pratica, e si è rimproverato al senatore Trabucchi di aver portato la questione davanti al consiglio di amministrazione del monopolio fra le « varie ed eventuali », senza che fosse espressamente

indicata all'ordine del giorno. Ora vorrei far presente ai colleghi che in sede penale l'efficacia probatoria delle circostanze dipende dall'essere queste univoche e non polivalenti; le circostanze che in qualche modo possono prestarsi a deduzioni diverse e quindi a deduzioni molteplici non possono costituire per il magistrato penale elemento di prova. Ora, ad esempio, a proposito della circostanza della mancata indicazione specifica della questione all'ordine del giorno, mi permetto di citare un passo dell'esame testimoniale del dottor Cova, il quale, con riferimento alla pratica del tabacco messicano, così depone: « È stata portata direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione per incarico del ministro. Questa è una procedura normale, non eccezionale, quando si tratta di questione urgente e importante. La legge dice che il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta alla settimana, ma in base all'ordinamento previsto dalle leggi di contabilità generale dello Stato il consiglio si dovrebbe riunire tutti i giorni. Quindi, siccome l'ordine del giorno con tutte le relazioni viene mandato almeno tre giorni prima, è inevitabile che ad ogni seduta ci siano argomenti eventuali da discutere ».

Questa la causa in linea di diritto e di prova. Ma, come è già stato proclamato da altri che mi hanno preceduto, nel processo penale non può essere dimenticato l'uomo: l'uomo in concreto, in carne ed ossa, l'uomo con il suo spirito, con la sua mentalità. Giuseppe Trabucchi, che è al centro di questo processo ormai da settimane, avete, spero, finito di conoscerlo ieri. Egli non ha bisogno che io ne colorisca lo spirito, l'animo, la dedizione, la laboriosità. È stato detto che egli ha una mentalità da « re sole », « lapiriana », « stravagante ». Si è rivelato ieri molto meno stravagante di quanto si ritenesse, e si è rivelato molto più uomo sensibile di quanto il suo aspetto, la sua andatura, la sua inimicizia per le cravatte, che certo non lo avvicina al « re sole », potessero far credere.

Mi è dispiaciuto che questa mattina sia stata tirata in ballo, a proposito di Trabucchi, l'intera regione veneta. Non voglio aprire una parentesi a questo riguardo, desidero soltanto rilevare che non mi pare opportuna questa induzione, questa valutazione del Veneto proprio mentre quelle popolazioni stanno predisponendo le celebrazioni per solennizzare il centenario dell'annessione del Veneto al regno d'Italia. (*Applausi al centro*).

E poiché l'oratore che ha fatto tale interpretazione dell'anima cattolica veneta è uomo

che io non conosco di persona, ma che so uomo di vasta cultura, a proposito dell'atteggiamento dei cattolici veneti vorrei consigliargli la lettura di un piccolo libro di Gabriele De Rosa che contiene la biografia di Giuseppe Sacchetti; e vorrei consigliargli di rileggere un po' la storia delle persecuzioni, sulla fine del secolo XIX, da parte del Governo Di Rudini contro socialisti e cattolici. Egli rileverebbe così che, stranamente, proprio l'uomo che passa come il simbolo dell'integralismo cattolico veneto, l'avvocato Paganuzzi, fu il solo tra i capi clericali a non vedersi la polizia in casa, tanto che contro di lui sorsero, e pubblicamente, i sospetti dei democratici cristiani, di Giuseppe Toniolo e di don Romolo Murri. Oggi, così come la storia risorgimentale, anche la storia dei movimenti politici in Italia durante l'ultimo secolo è soggetta a revisione — o almeno si cerca di rivederla — con criteri di assoluta obiettività di esame.

Ma passo brevemente ad esprimere le mie impressioni sull'opportunità politica che il Parlamento voti il rinvio di Giuseppe Trabucchi al giudizio della Corte.

Badate; non credo sia giusto che il voto che ciascuno di noi è chiamato a dare dipenda da una valutazione di opportunità politica; né dal vostro voto positivo o negativo dipendono la libertà e il prestigio del Parlamento italiano. Codesto prestigio e codesta libertà si difendono e si tutelano con il modo con cui si è esaminato e si decide il caso Trabucchi; in assoluta e piena libertà, e in assoluto e pieno riconoscimento dei limiti giuridici della nostra funzione.

Il dire: « rinviandolo alla Corte costituzionale » è, a mio modesto parere, un modo di liberarsi da una propria precisa responsabilità di decisione. Non nego che da questo caso si possano ricavare conseguenze di ordine politico, ma queste vanno discusse in altra sede e non dovrebbero entrare a turbare la serenità del nostro giudizio. Tanto più che qui si è sottolineata l'esigenza di fare luce, di fare luce completa; non si è sottolineato a sufficienza che il voto positivo per il rinvio a giudizio importa un'altra conseguenza che devo richiamare ai colleghi che mi ascoltano: una conseguenza di estrema gravità.

Il rinvio del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale non sarebbe un rinvio puro e semplice: comporterebbe la nomina di uno o più commissari che davanti alla Corte dovrebbero costituire l'ufficio del pubblico ministero e sostenere sino alla fine l'accusa che il rin-

vio consacra. L'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dispone che il Parlamento elegge uno o più commissari per sostenere l'accusa; i commissari esercitano le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori. L'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, stabilisce che questo collegio di accusa può nominare, fra i suoi componenti, uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento ed a formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del collegio stesso. Quindi, il voto di rinvio alla Corte importerebbe come conseguenza giuridica ineluttabile una presa di posizione che da questa Assemblea si proietterebbe lungo tutto il processo dinanzi alla Corte costituzionale: una presa di posizione imposta rigidamente dal voto di rinvio e per cui l'accusa dovrebbe essere sostenuta e mantenuta, checché accadesse, durante tutto il giudizio di fronte alla Corte.

Invito, pertanto, tutti gli onorevoli colleghi a meditare anche su questa conseguenza. Non so se vi saranno commissari e quanti: evidentemente, ciascuno si rivolgerà alla propria coscienza, qualora gli capitasse di essere nominato, per vedere se sia possibile e accettabile un incarico forse in contrasto con il voto segreto da lui espresso. Voi capite dunque, onorevoli colleghi, che la vostra decisione di rinvio non comporterebbe un rinvio puro e semplice, ma il conferimento a taluno di voi del mandato di sostenere l'accusa contro l'ex ministro Trabucchi, come espressione della volontà del Parlamento.

Onorevoli colleghi, ho finito. Non ho abbastanza autorità per rivolgere auspici o auguri al senatore Trabucchi, né per fare appelli sentimentali a voi, benché io sia qui uno dei pochi che ancora rimangono dell'esiguo manipolo di coloro che sedevano su questi banchi nel lontano 1921. Non è, del resto, con il sentimento che uomini responsabili dei destini del paese — e, in questo momento, responsabili anche dei destini di un uomo — possono essere convinti a dare un voto piuttosto che un altro. Tuttavia consentitemi la lettura di un periodo, che ho trovato in un libro di un grande scrittore italiano, Alessandro Manzoni. (*Commenti*). È in una pagina della *Storia della colonna infame*, dove Manzoni ricorda brevemente i processi conseguenti agli incendi dolosi in Normandia; e ricordando come allora la giustizia spesso intervenisse come giustizia sommaria, rivolge un'invocazione ai giurati, chiamati a formare i cosiddetti tribunali popolari. « Felici

quei giurati — scrive — se entrarono nella sala delle deliberazioni ben persuasi che non sapevano ancor nulla, se non rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori, se pensarono, non che essi erano il paese, come si dice spesso con un traslato di quelli che fanno perder di vista il carattere proprio ed essenziale della cosa, con un traslato sinistro e crudele nei casi in cui il paese si sia già formato un giudizio senza averne i mezzi; ma ch'erano uomini esclusivamente investiti » (notate adesso tre aggettivi, che sono una meraviglia) « della sacra, necessaria, terribile autorità di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti ».

Raccogliete l'augurio e il monito di Alessandro Manzoni! (*Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare al voto, rilevo che l'elevatezza del dibattito che si è testè concluso in un clima di dignitosa, serena compostezza e di elevata competenza — che conferisce decoro e prestigio al Parlamento italiano e a tutti i suoi componenti — mi ha indotto ad evitare precisazioni che, in diverse circostanze, non avrei esitato a fare per compiere il mio dovere di Presidente di Assemblea e, come tale, di custode delle norme che ne disciplinano l'attività.

Riterrei per altro di venire meno alle tradizioni che regolano la funzione del seggio presidenziale e all'invito rivoltomi nel corso della discussione se omettessi di rettificare talune opinioni che, sia pure espresse in questa Assemblea in forma interrogativa, ma con indubbia autorità e con suggestiva argomentazione, rischiano di determinare apprensioni e perplessità nella pubblica opinione, tanto più gravi quanto meno mi sembrano giustificate in linea di puro diritto.

Le riserve, infatti, manifestate non solo in aula, come risulta dagli atti, ma anche in una riunione dei capigruppo circa la costituzionalità del requisito della maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento prescritta dall'articolo 27 del regolamento per la messa in stato di accusa non mi paiono fondate; e pertanto, per doverosa chiarezza, non deve essere nemmeno sfiorato il dubbio di illegittimità sul risultato — quale che esso sia — della votazione che mi accingo ad indire.

È vero che la Costituzione non prescrive nell'articolo 96, per la messa in stato di accusa di membri del Governo, la maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune,

maggioranza che è invece stabilita nell'articolo 90 per i giudizi nei confronti del Presidente della Repubblica; è vero altresì che l'articolo 64 della Costituzione sancisce che le deliberazioni delle Camere, anche riunite, « sono valide se adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale »; ma non è meno vero che sembra difficile attribuire a tale riserva di maggioranza speciale un significato diverso da quello che si deduce dalla sua stessa formulazione letterale: nel senso cioè che sia garantita in ogni caso l'efficacia delle norme costituzionali che prevedono una maggioranza speciale di fronte a quella normale preveduta dal medesimo articolo 64; il quale, ben si noti, non afferma già che le deliberazioni delle Camere « debbono » essere adottate a maggioranza dei presenti, ma si limita a prescrivere, agli effetti della loro validità, il requisito minimo del predetto *quorum*.

La norma dell'articolo 64 nella sua ultima parte, là dove dice « salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale », si riferisce, in sostanza, ai casi in cui risulta già determinata la necessità di deliberare con una maggioranza speciale, ma non stabilisce affatto che soltanto ed unicamente in quei casi è possibile deliberare con una maggioranza diversa da quella dei presenti.

La potestà regolamentare del Parlamento, riconosciuta per attribuzione costituzionale di competenza, trova quindi un limite minimo di validità in materia di deliberazioni, che è più elevato in alcune fattispecie disciplinate direttamente da norme costituzionali, ma non trova alcun limite massimo se non nella propria autonoma sfera di determinazione che, trattandosi di organo costituzionale primario *superiorem non recognoscens*, presenta tutti i caratteri della sovranità.

A parte, comunque, ogni facile argomentazione di principio sulla natura degli *interna corporis* e sulla loro insindacabilità, principio che va mantenuto fermo e non può — come non è mai stato — essere posto in dubbio per non ferire nella sua fondamentale essenza la sovranità del Parlamento, vi è il fatto che sulla validità della costituzione di un organo collegiale o collettivo si può discutere *in limine*, ma non quando siano già in corso le attività sostanziali dell'organo stesso. Si deve considerare, fra l'altro, che l'insieme delle norme sui procedimenti di accusa, legislative e regolamentari, è stato approvato con unanime voto dalle due Assemblee, separatamente, e ha già dispiegato effetti, in altre circostanze, da tutti accettati

per unanime tacito consenso, anche se questa è la prima volta che si giunge alla fase del Parlamento riunito in seduta comune.

Si aggiunga, infine, che la convocazione di questa Assemblea è avvenuta, a norma del regolamento, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento, ed una volta che l'organo si è costituito e le procedure hanno avuto inizio, sarebbero inammissibili variazioni delle modalità di funzionamento decise *in itinere*.

Nulla vieta che, in sede di revisione normativa, questo ed altri problemi siano oggetto di riesame sotto il profilo della opportunità, ma ritengo che nessun dubbio possa sussistere sulla piena legittimità costituzionale delle norme che, nell'ambito del proprio insindacabile potere di autorganizzazione, le Camere hanno adottato per stabilire maggioranze più elevate di quella dei presenti in rapporto a circostanze del tutto particolari. Ciò, del resto, è stato fin qui pacificamente accettato, tanto in sede regolamentare — come nel caso del requisito dei tre quarti dei presenti per inserire materie nuove nell'ordine del giorno — quanto in sede legislativa, come nel caso del requisito della maggioranza dei tre quinti del Parlamento prescritta per l'elezione dei giudici costituzionali, ai sensi della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nonché dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

A queste mie brevi dichiarazioni è estraneo ogni significato di replica o di polemica, che sarebbero entrambe fuor di luogo. Invito a considerarle come affermazioni meditate e convinte, dettate dalla coscienza serena di chi ha avuto l'alto onore di presiedere un'Assemblea di così elevato prestigio, avvalorate dall'autorità del seggio che ora impersono; di queste affermazioni mi assumo tutta la responsabilità come leale ed imparziale esecutore del mandato ricevuto di rispettare la Costituzione, le leggi ed i regolamenti. (*Approva-*

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto sul seguente ordine del giorno presentato dai parlamentari Abate, Abbruzzese, Abelli, Abenante, Accreman, Adamoli, Aimoni, Alatri, Albarello, Alberti, Albertini, Alboni, Alcidi Rezza Lea, Alesi, Alessi Catalano Maria, Alicata, Alini, Almirante, Alpino, Amadei Giuseppe, Amasio, Ambrosini, Amendola Giorgio, Amendola

Pietro, Anderlini, Angelini Giuseppe, Angelino Paolo, Angioy, Antonini, Ariosto, Armadori, Arnaudi, Asaro, Assennato, Astolfi Maruzza, Averardi, Avolio, Badini Confalonieri, Balconi Marcella, Baldani Guerra, Baldini Enea, Ballardini, Banfi, Barca, Bardini, Barontini, Bartesaghi, Barzini, Basile Giuseppe, Basile Michele, Baslini, Basso, Bastianelli, Battino Vittorelli, Battistella, Bavetta, Beccastrini, Bemporad, Bensi, Bera, Bergagnoli, Berlinguer Luigi, Berlinguer Mario, Bermani, Bernardi Giovanni, Bernardi Guido, Bernetic Maria, Bertoldi, Bertoli, Biaggi Francantonio, Biagini, Biancani, Bignardi, Bitossi, Bo Oddino, Boccassi, Boldrini, Bonacina, Bonafini, Bonaldi, Borsari, Bosso, Botta, Bozzi, Brambilla, Brighenti, Brodolini, Bronzi, Bronzuto, Bufalini, Busetto, Cacciatore, Calabrò, Calasso, Caleffi, Calvaresi, Camangi, Cannizzo, Cantalupo, Canziani, Caponi, Caprara, Capua, Caradonna, Cariota Ferrara, Carocci, Carubia, Carucci, Caruso, Cassandro, Cassese, Cataldo Francesco, Cataldo Nicola, Catella, Cattani, Ceravolo, Cerreti, Chiaromonte, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipolla, Coccia, Codignola, Colombi, Colombo Renato, Compagnoni, Conte, Corghi, Corona Achille, Corrao, Cottone, Covelli, Crapsi, Cremisini, Crollanza, Cruciani, Cucchi, Curti Ivano, D'Alema, D'Alessio, D'Andrea, D'Angelosante, Daré, De Florio, Degli Esposti, De Grazia, Delfino, Della Briotta, De Lorenzo, De Luca Luca, Demarchi, De Marsanich, De Martino, De Marzio, De Pascalis, De Pasquale, Diaz Laura, Di Benedetto, Dietl, Di Lorenzo, Di Mauro Ado Guido, Di Mauro Luigi, Di Nardo, Di Paolantonio, Di Piazza, D'Ippolito, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, D'Onofrio, Durand de la Penne, Fabiani, Fabretti, Faila, Fanales, Farneti Ariella, Fasoli, Fenoaltea, Ferioli, Ferrari Giacomo, Ferrari Riccardo, Ferraris, Ferretti, Ferri Giancarlo, Ferri Mauro, Ferroni, Fibbi Giulietta, Finocchiaro, Fiore, Fiorentino, Fiumanò, Foa, Fortuna, Fortunati, Francavilla, Franchi, Franco Pasquale, Franco Raffaele, Franza, Gaiani, Galdo, Gambelli Fenili, Gatto Simone, Gatto Vincenzo, Gelmini, Gessi Nives, Gex, Giachini, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giolitti, Giorgi Carlo, Giorgi Vittorio, Giugni Lattari Jole, Goehring, Golinelli, Gombi, Gomez D'Ayala, Gonella Giuseppe, Gorreri, Gramagna, Granata, Granati, Grassi, Gray, Greppi, Grezzi, Grilli, Grimaldi Luigi, Guadalupe, Guanti, Guarra, Guerrini Giorgio, Guerrini Rodolfo, Guidi, Gullo Fausto, Gullo Luigi, Illuminati, Ingrao, Iotti Leonilde, Jacazzi, Jacometti, Jodice, Kuntze, La Bel-

la, Laconi, Lajolo, Lama, La Malfa, Lami, Landi, Lanza, Lauricella, Lauro Achille, Lauro Gioacchino, Lenoci, Lenti, Leopardi Dittaiuti, Lessona, Levi Carlo, Levi Arian Giordina, Lezzi, Li Causi, Lizzero, Lombardi Riccardo, Longo, Loperfido, Loreti, Lucchi, Lusoli, Lussu, Luzzatto, Macaggi, Macaluso, Maccarrone, Macchiavelli, Maggio, Magno, Maier, Malagodi, Malagugini, Malfatti Francesco, Mammucari, Mancini Giacomo, Manco, Manenti, Marangone, Marchesi, Marchisio, Mariani, Mariconda, Mariotti, Maris, Marras, Martinez, Martino Gaetano, Martuscelli, Marzotto, Maschiella, Masciale, Masobrio, Matarrese, Matteotti, Maulini, Mazzoni, Melis, Melloni, Mencaraglia, Menchinelli, Messe, Messinetti, Mezza Maria Vittoria, Miceli, Michelini, Milillo, Minasi Rocco, Minella Molinari Angiola, Minio, Monasterio, Montagnani Marelli, Montanti, Morabito, Morelli, Moretti, Moro Dino, Morviti, Mosca, Mussa Ivaldi Vercelli, Naldini, Nannuzzi, Napolitano Luigi, Natoli Aldo, Natta, Nencioni, Nenni Giuliana, Nenni Pietro, Nicolazzi, Nicoletto, Nicosia, Novella, Ognibene, Olmini, Orlandi Luigi, Pace, Pagliarani, Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Palazzolo, Palermo, Palleschi, Paolicchi, Parri, Pasqualicchio, Passoni Luigi, Passoni Pier Luigi, Pellegrino Giuseppe, Pellegrino Salvatore, Pellicani, Perna, Pertini, Pesenti, Petrone, Pezzino, Picardo, Picchiotti, Picciotto, Pieraccini, Pierangeli, Pietrobono, Pigni, Pinna, Piovano, Pirastu Ignazio, Pirastu Luigi, Poerio, Poet, Polano, Preziosi, Principe, Pucci Emilio, Quaranta, Raffaelli, Raia, Raucchi, Re Giuseppina, Reale Oronzo, Rendina, Roasio, Roberti, Roda, Roffi, Romagnoli Luciano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano Bruno, Romano Riccardo, Romeo, Romualdi, Rossanda Banfi Rossana, Rossi Paolo Mario, Rossinovich, Rovere, Rubeo, Russo Vincenzo Mario, Sacchi, Salati, Salerni, Samaritani, Sandri, Sanna, Santagati, Santarelli, Santi, Savoldi, Scarpa, Scarpino, Schiavetti, Scionti, Scocimarro, Scotoni, Scotti, Scricciolo, Secchia, Secchi, Sellitti, Serbandini, Sereni, Seroni, Servadei, Servello, Sforza, Simonucci, Soliano, Spagnoli, Spallone, Speciale, Spezzano, Sponziello, Stefanelli, Stirati, Sulotto, Tagliaferri, Taverna, Tedeschi, Tempia Valenta, Terracini, Terranova Raffaele, Tibaldi, Todros, Tognoni, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Tortora, Traina, Trebbi, Trentin, Tripodi, Trombeta, Turchi Francesco, Turchi Luigi, Usvardi, Valenzi, Valitutti, Valori, Vecchiotti, Venturini, Venturoli, Vergani, Vespignani, Vestri, Vianello, Villani, Viviani Luciana, Za-

gari, Zanardi, Zanti Tondi Carmen, Zappa, Zincone e Zoboli:

« Il Parlamento, vista la relazione della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa nei confronti del senatore Giuseppe Trabucchi e preso atto delle conclusioni alle quali essa è pervenuta, delibera la messa in stato di accusa del senatore Giuseppe Trabucchi quale responsabile del delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale per avere, nel periodo dal 10 gennaio 1962 all'11 aprile 1963, con atti successivi, commesso abuso di potere inerente alla sua funzione allo scopo di recare vantaggio alle società S.A. I.M. e S.A.I.D. in base alle prove addotte dalla Commissione inquirente ».

Indico la votazione, avvertendo che, per evitare un eccessivo affollamento all'urna, si procederà alla chiama degli onorevoli parlamentari, cominciando, secondo una prassi ormai consolidata, dagli onorevoli senatori.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli deputati segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	902
Votanti	901
Astenuto	1
Maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento	476
Voti favorevoli	461
Voti contrari	440

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 27, ultimo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvato l'ordine del giorno. Rimangono pertanto definitive le conclusioni della relazione della Commissione inquirente.

Si dia lettura del processo verbale di questa seduta.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale di questa seduta.

(È approvato).

Hanno preso parte alla votazione:

SENATORI:

Adamoli	Ajroldi
Agrimi	Albarelo
Aimoni	Alberti